

N. 31590/2022 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO**

Decima sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31590/2022 r.g. promossa da:

[REDACTED]

PARTI ATTRICI

contro

[REDACTED]

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

**Per gli attori:**

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni necessaria declaratoria di rito e di merito, così giudicare: NEL MERITO ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento in capo al Controparte\_1 ai propri obblighi di intervento ed adozione di tutte le misure più utili alla cessazione delle immissioni sonore eccessive o alla riconduzione delle stesse entro i limiti di normale tollerabilità nel periodo ottobre 2017- agosto 2022; ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento in capo al CP\_1 di Milano all'assunzione di provvedimenti urgenti e opportuni, finalizzati a*

garantire in favore degli attori il diritto al pacifico ed incondizionato godimento della propria abitazione, a vivere un ambiente sicuro e civile (inteso in senso ampio come, a titolo esemplificativo diritto al sonno tranquillo, al godimento sereno della propria abitazione, contenimento e prevenzione di episodi e fenomeni di violenza); ACCERTARE E DICHIARARE che nel periodo ottobre 2017 – agosto 2022 gli attori hanno subito un danno da lesione del quieto vivere, specificato come in narrativa, - danno non patrimoniale (biologico) ex art. 2043 e 2059 c.c. conseguente alla condotta di inadempimento Firmato Da: CITTERIO CHIARA ADELE Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 3c3b2892a6318a76 dell'amministrazione meneghina; e per l'effetto CONDANNARE il Controparte\_1 al risarcimento del danno a titolo di lesione dell'integrità fisica subita dagli attori per come verrà accertato dalla CTU medico legale CONDANNARE il Controparte\_1 al risarcimento del danno in favore degli attori ex art. 2043 e 2059 c.c. a titolo di danno morale da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 500,00 per ogni mese in cui si è verificato il pregiudizio e comunque in misura non inferiore ad euro 29.000,00 per ciascuno degli attori con riferimento al periodo ottobre 2017- agosto 2022 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria ORDINARE al Controparte\_1 l'adozione delle misure più idonee per ristabilire al di sotto della soglia di tollerabilità le immissioni sonore ORDINARE al Controparte\_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. il pagamento di una penale in favore di ciascun attore pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempiere al predetto ordine; Con espressa riserva di precisare la domanda risarcitoria con riferimento al periodo successivo alla notifica dell'atto di citazione. Ogni somma oltre interessi legali dal dovuto al saldo come per legge IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie ed oneri di fatturazione come per legge. Riservata comunque, ai sensi della normativa vigente, ogni precisazione, anche in dipendenza della costituzione e delle deduzioni di controparte. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di carattere istruttorio, chiede darsi ingresso alla prova per testi, sulle circostanze di fatto che si articolano in prosieguo da intendersi precedute dalla

sommistrati cibi e bevande. 10. Gli avventori dei locali di cui ai capitoli 6 e 3 sono numerosi. 11. Il numero degli avventori dei locali di cui ai capitoli 6 e 3 intralcia l'ingresso al condominio [...]. CP\_2 . 12. Il numero degli avventori dei locali di cui ai capitoli 6 e 3 inibisce il passaggio ai autoambulanze. 13. Alcuni degli avventori dei locali di cui ai capitoli 6 e 3 rovinano a terra ubriachi dinnanzi all'ingresso del condominio Controparte\_2 . 14. L'alterazione alcolemica degli avventori dei locali di cui ai capitoli 6 e 3 provoca risse e colluttazioni, con utilizzo anche di armi. 15. Risse, schiamazzi, musica ad alto volume, urla, disordini degli avventori di cui ai capitoli 6 e 3 inibiscono il

sonno notturno. 16. Confermo che la documentazione fotografica che mi si rammostra sub doc.ti 20 e 21. 17. I documenti 20 e 21 che mi si rammostrano ritraggono le condizioni degli spazi antistanti l'ingresso del condominio Controparte\_2 . 18. Le immagini di cui ai documenti 20 e 21 che mi si rammostrano ritraggono una situazione che perdura dal 2017. 19. I fenomeni di sovraffollamento e di i i i II I I F i i 5 è più

doc. 18). 23. La famiglia Parte\_1 - Pt\_2 serra le finestre della propria abitazione e le persiane anche nei mesi estivi. 24. A turno, i condomini del Controparte\_3 , il sabato mattina e la domenica mattina puliscono l'androne condominiale. 25. L'androne condominiale risulta ingombro da bicchieri, bottiglie e rifiuti. 26. Rifiuti, bicchieri e bottiglie vengono abbandonati dai clienti dei locali di cui al capitolo 6. 27. I condomini del Controparte\_3 nel 2019 hanno incaricato la di Per Pa di Persona\_2

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] hanno luogo per ragioni di sicurezza  
35. La signora Parte\_1 avvia la propria attività lavorativa ogni giorno ad ore 9,00 36. Il mancato riposo notturno ha negativa incidenza sulla attività quotidiana degli attori. 37. Con effetto da fine 2020

Parte\_3 ha abbandonato la propria abitazione 38. L'iniziativa di cui al capitolo precedente venne assunta per ragioni lavorative 39. La Signora Parte\_3 accusava scarso rendimento lavorativo ascrivibile a spossatezza. 40. La spossatezza di cui al capitolo che precede derivava dal mancato riposo notturno. 41.

[REDACTED]  
[REDACTED] a verificare con rilievi fonometrici l'ottemperanza ai valori dei limiti di Legge DPCM 14/11/1997 presso l'abitazione degli attori di Controparte\_2 [...]. Ordinare ex art. 210 -213 c.p.c. ad CP\_9 la produzione delle relazioni fonometriche rilevate nel tratto compreso tra Controparte\_2 e il numero 5 di L.go La Foppa nel periodo 2016-2023 Disporre CTU medico-legale sulla persona degli attori Parte\_1 e Parte\_2 volta ad accertare la sussistenza di tutti i danni, nessuno escluso, patiti e patiendi conseguenti alla permanenza in una condizione abitativa caratterizzata da molestie, anche sonore e degrado, per come descritto in

*narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori entro gli assegnandi termini di rito anche alla luce delle difese che parte convenuta intenderà svolgere”*

**Per il convenuto Controparte\_1 :**

*“In via preliminare: - dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione a tutte le domande aventi ad oggetto il sindacato sull’operato del [...] CP\_1 e ordini di fare; - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte\_1 in relazione alle domande risarcitorie. Nel merito: - rigettare le domande tutte formulate nei confronti del Controparte\_1 in quanto infondate e non provate non essendo ravvisabile alcun inadempimento né alcuna responsabilità in relazione all’asserito evento dannoso lamento. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall’Avvocatura interna dell’Ente Pubblico Comune di Milano”*

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.


A norma dell’art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l’esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).

Con atto di citazione ritualmente notificato Parte\_1 Parte\_2 e Parte\_3 hanno convenuto in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, il Controparte\_1 al fine di:

- accertarne l’inadempimento all’adozione delle misure utili alla cessazione delle immissioni sonore intollerabili in Corso Garibaldi n. 104, nonché l’inadempimento per la mancata adozione di provvedimenti urgenti diretti a garantire il diritto degli attori al “*pacifco ed incondizionato godimento della propria abitazione*”;
- e, per l’effetto, condannare il CP\_1 al risarcimento ex artt. 2043 e 2059 c.c. dei danni non patrimoniali patiti dagli attori e, in particolare, del danno morale “*da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 500,00 per ogni mese in cui si è verificato il pregiudizio... con riferimento al periodo ottobre 2017- agosto 2022*”;
- ordinare al CP\_1 di Milano di adottare “*le misure più idonee per ristabilire al di sotto della soglia di tollerabilità le immissioni sonore*” con pagamento di una penale ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’adempimento del predetto ordine.

Gli attori a fondamento della domanda hanno allegato:

- che *Parte\_1* è proprietaria di un appartamento, sito al secondo piano di un complesso condominiale di Corso Garibaldi n. 104, a Milano, ove risiede con i figli *Pt\_2* e *Parte\_3*



- che, dalle misurazioni fonometriche effettuate il 12-13 ottobre 2017 dal consulente dei signori *Tes\_2* proprietari dell'appartamento adiacente al loro, sono state riscontrate immissioni rumorose notturne con “*un significativo sforamento del criterio differenziale notturno il cui valore consentito è pari a 3db*”;
- che, all'esito dei predetti accertamenti, gli attori, in data 15 marzo 2018, hanno segnalato al *CP\_1* le criticità, chiedendo l'adozione di provvedimenti per contenere le immissioni rumorose e per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;
- che, a fronte dell'inerzia del Comune di Milano, il *Parte\_5* ha promosso un giudizio avanti al TAR Lombardia - Milano, che, con sentenza n. 1979/2020, ha ordinato al *CP\_1* di adottare tutte le misure necessarie a contenere il fenomeno della movida;
- che il *Parte\_5* ha nuovamente agito per ottenere l'ottemperanza della predetta sentenza innanzi ai giudici del TAR Lombardia - Milano, i quali, dopo aver incaricato l' *CP\_9* di eseguire rilevazione acustiche e aver constatato il superamento della soglia di normale tollerabilità, hanno ordinato all'ente convenuto di “*intervenire sulle principali cause delle immissioni sonore*” e di assumere opportuni provvedimenti circa la vendita di bevande in orario notturno e all'attività svolta nei locali dei plateatici;
- che il Comune di Milano, in ottemperanza della sentenza del TAR, ha emesso un'ordinanza comunale con cui ha disposto “*il divieto per tutti i giorni della settimana dalle 22.00 alle 6.00 della vendita e della somministrazione per asporto di alimenti e bevande, di qualunque tipo, alcoliche ed analcoliche*”, nonché il divieto “*di utilizzare il plateatico per qualunque attività*” da mezzanotte alle sei di mattina nei medesimi giorni;

- che, nonostante il TAR abbia accertato la legittimità della predetta ordinanza e, di conseguenza, l'ottemperanza della sentenza della sentenza n. 1979/2019, il predetto provvedimento non ha determinato la riduzione delle immissioni rumorose;
- che, in forza della legge n. 447 del 1995, l'ente comunale è tenuto ad intervenire e a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a “*ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti per il quartiere Moscova, secondo la classificazione acustica e per evitare o contenere gli effetti nocivi della movida*”;
- che continuano a vivere in “*condizioni insostenibili*”, non riuscendo a svolgere le attività ordinarie quotidiane, lavorative e relazionali a causa di un “*sonno limitato o inesistente*”, con conseguente compromissione della salute, non riuscendo più nemmeno a vivere serenamente nel quartiere per la presenza di assembramenti in strada fino “*a notte fonda*”;
- che pertanto il [Controparte\_1] deve essere condannato a risarcire il danno non patrimoniale patito dagli attori e condannato ad adottare tutte le misure più idonee “*per ristabilire al di sotto della soglia di tollerabilità le immissioni sonore*” (cfr. per tutto atto di citazione).

Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il [Controparte\_1], eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, atteso che, sulla base della prospettazione attorea, la presente controversia implica una valutazione dei provvedimenti adottati dal [Controparte\_1] e quindi un sindacato sull'*agere* amministrativo, con conseguente disapplicazione delle ordinanze comunali, ove ritenute illegittime. L'ente convenuto ha altresì eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che il fatto dannoso “*non è in alcun modo riconducibile ad alcuna omissione o condotta della civica amministrazione*”, bensì agli esercizi pubblici individuati. Nel merito, il [Controparte\_1] ha chiesto il rigetto delle domande attoree, non essendo ravvisabile in capo ad esso alcun inadempimento. In particolare, l'ente comunale ha eccepito di aver adottato l'ordinanza 41/2021, ritenuta legittima dal TAR Lombardia - Milano, con la quale ha limitato l'orario di apertura dei locali pubblici e ha adottato una serie di ulteriori provvedimenti inerenti alla gestione della movida notturna per cercare di risolvere “*le criticità legate allo stazionamento di persone in spazi pubblici situati all'esterno degli esercizi commerciali, anche oltre l'orario di chiusura*”; il [CP\_1] ha inoltre eccepito che da giugno 2021 la Polizia Locale “*ha eseguito, nel tratto di Corso Garibaldi compreso tra Largo La Foppa e Via Marsala, ben 187 interventi ed ha effettuato le*

*contestazioni riguardanti le disposizioni limitative dell'utilizzo del plateatico e il divieto di somministrazione/vendita per asporto*" (cfr. comparsa di costituzione e risposta).

Concessi i termini per il deposito delle memorie *ex art.* 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, con ordine ad *CP\_9*, *ex art.* 210 c.p.c., di esibizione delle relazioni fonometriche rilevate nel tratto compreso tra Corso Garibaldi 104 e il numero 5 di L.go La Foppa (Milano) nel periodo 2016-2023, nonché mediante l'escusione di quattro testimoni.

Il Giudice ha altresì formulato proposta conciliativa *ex art.* 185 *bis*, accettata dalle parti attrici, ma non dalla parte convenuta (cfr. ordinanza del 30.10.2024 e verbale di udienza del 9.1.2025).

Il Giudice ha fissato l'udienza del 24.9.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita *ex art.* 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte; con ordinanza del 26.9.2025 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*

La domanda risarcitoria attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito indicate, mentre dev'essere rigettata per le ragioni di seguito esposte quella inibitoria.

Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni preliminari formulate dal *Controparte\_1*.

L'ente convenuto ha, infatti, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo sul presupposto che la presente controversia sia diretta a sindacare i provvedimenti adottati dall'ente comunale e ritenuti insufficienti ed inadeguati dagli attori, implicando, pertanto, una valutazione della discrezionalità e dell'*agere* della pubblica amministrazione, la cui giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

L'eccezione dev'essere disattesa.

Gli attori hanno agito nel presente giudizio formulando una domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali per lesione del diritto alla salute *ex artt.* 2043-2059 c.c. e chiedendo di condannare l'amministrazione ad un *facere* (ovvero ad adottare le misure idonee a limitare le immissioni sonore), sì che la controversia rientra senza dubbio nella giurisdizione del giudice ordinario; la domanda attorea è diretta alla tutela del diritto alla salute e quindi di un diritto soggettivo (nei confronti del quale peraltro la PA è priva di qualsiasi potere di affievolimento), compromesso dalle immissioni rumorose, senza

che sia necessario compiere alcun sindacato sui provvedimenti amministrativi (sindacato peraltro già oggetto della citata vertenza parallela innanzi al TAR Lombardia). In proposito, in casi del tutto sovrapponibili, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “*in tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della P.A. a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere"*” (cfr. Cass. sez. un. n. 21993/2020 e Cass. sez. un. n. 22116 del 2014).

Il *Controparte\_1* ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione passiva atteso che nell’atto introduttivo gli attori hanno individuato “*non solo la causa del danno ma altresì i suoi autori nei pubblici esercizi individuati e noti*”, essendo pertanto essi gli unici legittimi passivi della pretesa risarcitoria. Sul punto, va innanzitutto richiamato quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e in particolare che: “*la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall’attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest’ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. .... il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d’ufficio*” (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951). Quanto indicato rispetto alla carenza di legittimazione attiva-difetto di titolarità vale del tutto specularmente per la carenza di legittimazione-difetto di titolarità passiva, essendo necessario che la

parte attrice affermi in maniera espressa di voler far valere nei confronti della controparte una data pretesa, esplicitandone il titolo e le ragioni. Alla luce di quanto chiarito dalla Suprema Corte, avendo gli attori in specie espressamente indicato di voler agire nei confronti del *Controparte\_I* per non aver posto in essere controlli ed azioni diretti a limitare le immissioni sonore derivanti dal rumore proveniente dalle persone che stazionano o transitano su Corso Garibaldi e a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza pubblica, non si reputa sussistere alcuna carenza inerente l'allegazione di voler agire nei confronti del convenuto e del titolo da far valere nei suoi riguardi. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva non può quindi che essere disattesa, dovendosi esaminare, unitamente al merito della vertenza *de qua*, la sussistenza della titolarità passiva in capo al convenuto. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è, infatti, un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito (cfr. principi già sopra esposti di Cass. Sez. Un. 2951/2016), si che grava sull'attore l'onere di allegarla e provarla. Nel caso di specie, incombe sugli attori l'onere di provare *ex art. 2697 c.c.* gli elementi costitutivi della responsabilità invocata nei confronti del *CP\_I*. Ciò premesso, occorre ora esaminare nel merito le domande formulate dalle parti attrici nei confronti dell'ente convenuto.

*Parte\_I* *Pt\_2* e *Parte\_3* hanno, infatti, agito in giudizio al fine di accertare “*l'inadempimento o la mala gestione dell'amministrazione comunale*” in relazione al cd. fenomeno della movida presso Corso Garibaldi, atteso che il *CP\_I* di Milano non avrebbe a loro avviso adottato tutti i provvedimenti necessari a limitare le immissioni sonore e a garantire il pacifico godimento del loro diritto di abitazione e, più nello specifico, del loro diritto al riposo. Per tali motivi, gli attori hanno domandato la condanna del *CP\_I* al risarcimento dei danni non patrimoniali da essi patiti *ex art. 2043 e 2059 c.c.* a causa delle continue immissioni sonore, chiedendo altresì di ordinare all'ente convenuto l'adozione di misure idonee alla limitazione delle predette immissioni (cfr. atto di citazione e memoria *ex art. 183 comma 6 c.p.c.*).

A fronte delle allegazioni attoree occorre procedere alla qualificazione della domanda.

In specie nelle conclusioni formulate sin dalla citazione e reiterate nel corso del giudizio gli attori hanno più volte fatto riferimento espresso all'inadempimento dell'ente convenuto con riferimento agli “*obblighi di intervento ed adozione di tutte le misure più utili alla cessazione delle immissioni sonore eccessive o alla riconduzione delle stesse entro i limiti di normale tollerabilità nel periodo ottobre*

*2017- agosto 2022” ed “all’assunzione di provvedimenti urgenti e opportuni, finalizzati a garantire in favore degli attori il diritto al pacifico ed incondizionato godimento della propria abitazione, a vivere un ambiente sicuro e civile (inteso in senso ampio come, a titolo esemplificativo diritto al sonno tranquillo, al godimento sereno della propria abitazione, contenimento e prevenzione di episodi e fenomeni di violenza)”* (v. atto di citazione).

Tuttavia, dalla lettura complessiva degli atti di causa, a partire dall’atto introduttivo, si desume che gli attori hanno fatto valere nei confronti del *Controparte\_1* l’azione inibitoria e risarcitoria di cui agli artt. 844-2043 c.c., avendo allegato che *“la domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti dalle immissioni rumorose illecite, ed indirizzata al CP\_1 Milano, spetta legittimamente ai proprietari degli immobili raggiunti da tali immissioni (e in via estensiva anche ai titolari di diritti di godimento degli immobili interessati) ai sensi dell’art. 844 c.c. – categoria di soggetti che ricomprende altresì la signora Parte\_1 e i figli con lei conviventi. Il dato normativo nel riconoscere al proprietario il diritto di disporre e di godere del bene in modo esclusivo, legittima lo stesso ad opporsi a qualsiasi attività dei terzi che ne possano disturbare il libero e pacifico godimento”* (v. ancora atto di citazione).

La domanda va pertanto qualificata come azione inibitoria e risarcitoria avente titolo nel disposto dell’art. 844 c.c.

L’art. 844 c.c. riconosce in capo al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni che superano la soglia della *“normale tollerabilità”*, senza essere giustificate da *“esigenze della produzione”*, il diritto alla cessazione delle stesse, nonché al risarcimento del danno.

Il codice civile non prevede criteri o obblighi metodologici specifici per accettare il livello della normale tollerabilità, ma rimette tale valutazione alla discrezionalità del giudice, limitandosi ad ancorarla alla *“condizione dei luoghi”*.

Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, le immissioni rumorose si reputano eccedenti la soglia della normale tollerabilità quando violano i limiti previsti da leggi e regolamenti di natura pubblicistica – come tali posti a presidio di interessi di carattere generale – ovvero quando, pur rispettando detti parametri, superano di 3dB il rumore di fondo caratteristico del luogo in cui vengono effettuati i rilevamenti (Cass. civ., Sez. II, ord. 1.10.2018 n. 23754; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 27.02.2013 n. 4848). In altri termini, le norme di diritto pubblico costituiscono i criteri minimali di

partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni, sicché da essi il giudice può discostarsi solo per assicurare una tutela più estesa al privato, ove pervenga, cioè, ad un giudizio di intollerabilità *ex art. 844 c.c.* in presenza di immissioni che, pur contenute nei limiti di legge, superino di 3db il rumore di fondo, risultando idonee ad arrecare un sensibile pregiudizio al singolo.

Al fine di valutare la fondatezza della domanda *ex art. 844 c.c.*, deve, dunque, verificarsi se gli attori, all'interno delle proprie abitazioni, siano o siano stati esposti ad immissioni sonore eccedenti la soglia della normale tollerabilità.

Sul punto occorre osservare che le parti attrici hanno allegato all'atto introduttivo *sub doc. n. 2* una consulenza di parte di rilevazione delle immissioni acustiche sull'appartamento attiguo al loro, di proprietà dei signori *Tes\_2* recante come riferimento temporale delle rilevazioni il 12-13 ottobre 2017; la consulenza di parte è stata oggetto di contestazione da parte del *CP\_1* con riferimento alla mancata rilevazione del rumore di fondo al fine di stimare l'incremento differenziale determinato dalla presenza delle persone in Corso Garibaldi in corrispondenza del civico 104, ove si trovano gli appartamenti degli odierni attori e dei signori *Tes\_2*.

In corso di causa, in parte perché la consulenza citata non aveva riguardato misurazioni presso l'immobile degli odierni attori ed in parte perché nel parallelo fascicolo promosso dai signori *Tes\_2* il giudice titolare aveva già disposto ctu al fine di verificare se le rilevazioni del rumore intrusivo al netto di quello di fondo superino il limite di cui all'*art. 844 c.c.*, non è stata disposta analoga ctu. Con ordinanza del 30.10.2024, tuttavia, all'esito di un tentativo di conciliazione non andato buon fine, oltre all'accoglimento degli ordini *ex art. 210 c.p.c.* dei rilievi eseguiti in loco dall'*CP\_9*, si è chiarito che la produzione della ctu disposta nel parallelo giudizio sarebbe stata utile per valutare il superamento del requisito della normale tollerabilità (v. ordinanza del 30.10.2024 in cui si legge: “*considerato che un'eventuale relazione tecnica che stimi il superamento della normale tollerabilità ben potrebbe essere tenuta in considerazione nel presente procedimento al fine di valutare il parametro di cui all'art. 844 c.c., anche tenuto che il contraddittorio tecnico con il comune è in tale sede garantito e che i valori ivi rilevati ben potrebbero essere ritenuti analoghi a quelli presso l'appartamento degli odierni attori, trattandosi di unità immobiliari site sullo stesso piano dello stabile di Corso Garibaldi n. 104 e di immobili adiacenti*”).

Ciononostante, né gli attori né il *CP\_1* convenuto ha provveduto a depositare la relazione tecnica d'ufficio disposta nel parallelo giudizio, la cui ammissibilità sarebbe stata quantomeno garantita dalla sopravvenienza rispetto alla scadenza delle preclusioni istruttorie.

Il compendio probatorio inherente le rilevazioni del rumore intrusivo è costituito in specie, oltre che dal citato doc. n. 2, dalle relazioni dell'*CP\_9*. Da queste ultime, acquisite all'esito dell'accorto ordine *ex art. 210 c.p.c.* si evince che le rilevazioni hanno riguardato il periodo compreso tra il gennaio-febbraio 2019, quello di fine novembre 2019, maggio 2020, giugno e settembre 2020, fine ottobre 2021 e il 18-19 di marzo 2022, mentre le rilevazioni eseguite presso gli appartamenti dei signori *Tes\_2* e *Pt\_6* del tutto analoghi come collocazione a quelli degli odierni attori, risalgono al 12-13 ottobre 2017.

Sotto il profilo del superamento della normale tollerabilità, in assenza di documentazione che ne comprovi il superamento dopo il 2022 (poiché le relazioni dell'ARPA non ineriscono rilevazioni successive a quelle del mese di marzo 2022), non è possibile valutare un persistente superamento del limite di cui all'art. 844 c.c. dal 2022 sino alla data odierna. Infatti nelle relazioni dell'*CP\_9* acquisite *ex art. 210 c.p.c.* si evince in tutte le rilevazioni il superamento di 4-7 db rispetto al rumore di fondo con conseguente intollerabilità delle immissioni acustiche percepite presso l'immobile, sito in via della Moscova n. 46/9; è vero che l'immobile di riferimento è diverso da quello degli attori, ma esso è posto in posizione più arretrata rispetto a quello di *Parte\_1* che si affaccia direttamente su Corso Garibaldi. Deve ritenersi provato per presunzioni che l'affaccio diretto dell'immobile attuale ben possa aver esposto gli odierni attori ad immissioni ancora più elevate di quelle percepite presso le unità immobiliari di via della Moscova n. 46/9 e oggetto delle rilevazioni dell'*CP\_9*.

Ne consegue che il superamento del limite della normale tollerabilità in specie può essere acclarato solo nel periodo compreso dal mese di ottobre 2017 al mese di marzo 2022. In proposito, peraltro, non può trascurarsi che il convenuto non ha contestato l'effettiva esistenza di immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità, ma anzi, consci della peculiare situazione, ha posto in essere, tramite la polizia Locale, dal 2021 187 interventi al fine di vigilare il rispetto delle prescrizioni autorizzative impartite agli esercizi commerciali in punto di limitazioni orarie di somministrazioni delle bevande ed utilizzo delle aree esterne ai locali.

In disparte gli interventi del *CP\_1* deve rilevarsi che essi, nonostante l'attivazione, non si siano rilevati risolutivi, ed anzi sino al marzo 2022 possa ritenersi violato il limite di cui all'art. 844 c.c.

Sempre sotto detto profilo, nonostante il *Controparte\_1* abbia evidenziato di non essere l'autore materiale delle immissioni, di avere fatto il possibile per farle cessare - in particolare attraverso i già citati interventi della Polizia Locale - e che l'adempimento di ulteriori obblighi non sarebbe previsto da nessuna disposizione legislativa, sussistendo specularmente specifiche obbligazioni in tal senso in capo ai titolari dei pubblici esercizi, le eccezioni debbono essere disattese.

In proposito va osservato che la domanda *ex art. 844 c.c.* presuppone la verifica dell'esistenza della propagazione molesta e della sua provenienza dal fondo di proprietà del vicino, tanto che l'obbligo di provvedere per far cessare le emissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità è insito nel diritto di proprietà stesso e, pertanto, non può che gravare sul proprietario del fondo. La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che è irrilevante che il proprietario del fondo non coincida con l'autore materiale delle emissioni, né occorre una specifica normativa che configuri un obbligo di cessazione delle stesse a suo carico, essendo detta obbligazione già prevista dall'*art. 844 c.c.* Proprio in tema di immissioni acustiche derivanti dalla movida la giurisprudenza ha ritenuto che il mero fatto che la propagazione sonora provenga da persone presenti sulla pubblica via, poiché ivi in transito, o ivi presenti per aver frequentato locali o esercizi commerciali, non esclude la responsabilità del *CP\_1* titolare della pubblica via ove risulti che l'ente abbia sì adottato misure per consentire la limitazione del rumore, ma esse non si siano rivelate adeguate ed in definitiva risolutive per riportare le immissioni acustiche al di sotto del limite di cui all'*art. 844 c.c.* (v. Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198). Peraltro, la previsione di norme che disciplinano il comportamento del proprietario della rete viaria (in particolare, quanto agli obblighi manutentivi) non esclude che questi possa rispondere anche a diverso ed ulteriore titolo, quale quello concretamente dedotto in causa, fondato sull'*art. 844 c.c.*, nonché sulle norme generali in tema di responsabilità extracontrattuale.

In particolare, in una vicenda analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che *"la Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti*

*autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere"*” (Cass. civ., Sez. III, 23.05.2023 n. 14209).

In specie, indubbiamente il fenomeno della c.d. movida e i relativi effetti non sono riconducibili ad una condotta attiva del *CP\_1* di Milano: è, infatti, pacifico che ciò che accade nel quartiere Moscova non dipende da eventi organizzati o autorizzati dal *CP\_1* ma dalla libera aggregazione di un numero eccessivo e incontrollato di persone, attirate dalla presenza delle numerose attività commerciali ubicate nella zona (cfr., nello stesso senso, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198).

Ciò non vale, tuttavia, di per sé, ad escludere la titolarità passiva del rapporto in capo al convenuto e la sua responsabilità, ben potendosi la stessa configurare anche in presenza di una condotta omissiva, laddove l'agente abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Sul punto, è da condividersi l'orientamento di legittimità secondo cui, in materia di immissioni provenienti da aree pubbliche, detto obbligo scaturisce dal dovere di osservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza a prudenza nella gestione dei propri beni gravante sulla stessa (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 23.05.2023 n. 14209).

In specie deve, dunque, valutarsi se la condotta omissiva del *Controparte\_1* sia colposa e se sussista un rapporto di causalità tra la stessa e i fatti dedotti dagli attori, vale a dire verificare se l'amministrazione convenuta abbia posto in essere tutto quanto era in suo potere per ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti per la classificazione acustica della zona e per evitare o contenere gli effetti nocivi della c.d. movida.

In disparte gli interventi del *Controparte\_1* nel periodo compreso tra l'ottobre 2017 e il marzo 2022 per il contenimento delle immissioni rumorose presso Corso Garibaldi, con individuazione delle aree coinvolte dalla c.d. movida, l'ente ha introdotto limitazioni orarie e divieti di uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ha regolato le occupazioni di suolo pubblico e ha potenziato i servizi di vigilanza.

Tuttavia, non vi è prova che l'ente convenuto abbia adottato tutte le iniziative in suo potere per contrastare le immissioni rumorose correlate alla c.d. movida.

Sul punto occorre premettere che in capo al *CP\_1* di Milano incombono obblighi di vigilanza sull'inquinamento acustico, previsti dalla legge n. 447/1995 e dalla legge regionale n. 13/2001. La legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) individua, all'art. 6, le

specifiche competenze dei Comuni, tra cui l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale e i piani di risanamento acustico, disciplinati dal successivo art. 7; l'art. 14, richiamato dall'art. 6, regola la materia dei controlli e l'art. 9 prevede l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti per il ricorso temporaneo a forme di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione totale o parziale di determinate attività. I piani di risanamento devono individuare la tipologia e l'entità dei rumori e l'individuazione delle priorità, delle modalità e dei tempi necessari per raggiungere l'obiettivo, anche attraverso l'adozione di misure cautelari a carattere d'urgenza. Nello specifico, l'art. 14 della legge nazionale dispone che l'ente comunale è tenuto a vigilare, tra gli altri, sull'inquinamento acustico proveniente da "fonti fisse"; nello stesso senso, l'art. 15 della Legge Regionale stabilisce che per effettuare attività di vigilanza sull'inquinamento acustico "*il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'CP\_9 privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli*". Inoltre, gli obblighi di protezione gravanti in capo al CP\_1 derivano altresì dai principi di correttezza e buona fede e solidarietà sociale *ex art. 2 Cost.*, dovendosi ritenere rientrante tra le obbligazioni dell'ente comunale quelle di vigilare e attivarsi per limitare le immissioni acustiche e garantire il decoro e la quieta pubblica del quartiere.

Tanto premesso dal compendio probatorio risulta innanzitutto che il CP\_1 convenuto ha emesso, in data 4.6.2021, l'ordinanza sindacale n. 41/2021 (cfr. doc. 1 parte convenuta), ritenuta legittima anche dai giudici amministrativi (cfr. doc. 6 parte convenuta), con la quale ha cercato di limitare le attività di vendita e somministrazione di alcoli, al fine di ridurre le immissioni rumorose causate dalla movida, disponendo:

- "*limitazioni alla vendita per asporto per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno seguente, fascia in cui è stato accertato lo stabile superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico*";
- "*limitazioni all'orario di utilizzo degli spazi di occupazione del suolo pubblico ovvero dei plateatici dei pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna dalle ore 00.00 alle ore 6.00 del giorno seguente, in ragione del numero contingentato di posti occupabili e delle contestuali limitazioni introdotte per la*

*vendita per asporto a partire dalle ore 22.00*”, con divieto rivolto, ai gestori dei locali, di utilizzare i plateatici.

Si reputa che la predetta ordinanza del Comune abbia imposto delle ragionevoli limitazioni alla vendita e alla somministrazione di alcolici a partire dalle ore 22.00 e all’uso dei plateatici a partire dalle ore 00.00, orari ritenuti adeguati a contemperare il diritto al riposo e alla tutela della salute dei cittadini residenti nel quartiere con il diritto di iniziativa economica dei gestori dei locali (in proposito cfr. anche sentenza Tar Lombardia n. 757/2022: “*il provvedimento... evidenzia la necessità di garantire la convivenza tra le esigenze residenziali e quelle delle attività degli esercizi commerciali e artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso il contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell’ambiente e del decoro urbano. In tal senso, il CP\_1 rappresenta che, nel contesto complessivo, le finalità di tutela dei residenti devono essere bilanciate con le esigenze di “tutela dell’esercizio dell’attività di impresa da parte dei titolari degli esercizi commerciali”*”).

Inoltre, dalla documentazione versata in atti risulta che, a partire dal mese di giugno 2021, il CP\_1 di Milano ha vigilato sul rispetto della propria ordinanza, inviando la Polizia Municipale in Corso Garibaldi e in Largo La Foppa (v. verbali di intervento degli agenti di polizia, nonché verbali di irrogazione delle contravvenzioni per inosservanza dell’ordinanza sindacale prodotti sub doc. dal 9 al doc. 9G di parte convenuta). Come si evince dalla citata documentazione, i predetti interventi, già effettuati nel corso del 2018 e del 2019, sono stati incrementati dopo l’adozione dell’ordinanza sindacale sopra menzionata (dal doc. 9 emerge chiaramente che a partire dal 27.06.2021, al fine di vigilare sul rispetto dell’ordinanza comunale, i controlli della Polizia Locale e le infrazioni da essa irrogate sono, così come chiarito dalla stessa Polizia Municipale nella relazione introduttiva al riepilogo degli interventi effettuati: “*a far tempo dalla fine di giugno 2021 e sino alla fine del mese di ottobre del medesimo anno, gli interventi sono stati pianificati allo scopo di verificare la corretta osservanza dei provvedimenti limitativi in materia di vendita per asporto di bevande ed alimenti in contesto notturno, nonché in materia di occupazione del suolo in contesto notturno (o.s. 54/2020 e o.s. 41/2021). Al riguardo sono stati effettuati un totale di n. 187 contesti (n. 177 riguardanti le disposizioni limitative dell’utilizzo del plateatico, n. 10 riguardanti il divieto di somministrazione/vendita per asporto)*”). Le predette operazioni sono proseguite anche per i periodi successivi come dimostra l’ulteriore

documentazione versata in atti dalla parte convenuta, relativa appunto ai verbali di intervento e di irrogazione delle infrazioni aggiornati anche per l'anno 2022 (cfr. doc. 16).

I menzionati documenti relativi agli interventi svolti dal personale della Polizia Locale del *CP\_1* [...] non sono oggetto di contestazione da parte degli odierni attori, che hanno dato atto di una attivazione da parte del *CP\_1* nel corso del presente giudizio; gli attori si dolgono non già *tout court* della mancanza di attivazione da parte del *CP\_1* quanto piuttosto dell'inadeguatezza degli interventi quanto allo scopo perseguito ed alla persistenza dei fenomeni autistici e della percezione del rumore presso il loro appartamento.

Si reputa pertanto che il *CP\_1* abbia svolto un'adeguata attività di vigilanza relativamente al rispetto della propria ordinanza sindacale, inviando in *loco*, ogni volta che riceveva una segnalazione da parte della cittadinanza, la Polizia Locale, la quale ha provveduto ad irrogare sanzioni per la vendita e la somministrazione di alcolici fuori dagli orari consentiti, nonché per l'occupazione dei plateatici.

Inoltre, il *Controparte\_1* anche per l'anno 2022 ha rinnovato la sottoscrizione del protocollo d'intesa con la *CP\_10* e altri soggetti istituzionali al fine di realizzare azioni congiunte “*a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno nelle zone della movida per la prevenzione e il contrasto di comportamenti antisociali*” (v. doc. n. 10 parte convenuta: si tratta di azioni che non contemplano solo l'intervento degli agenti di polizia, ma che sono dirette a “*suggerire ai giovani corretti stili di vita e un consapevole e sano divertimento*” al fine di limitare comportamenti pregiudizievoli della quiete pubblica e contrastare il fenomeno della cd. malamovida). A tal fine, in specifiche zone individuate dal protocollo (tra le quali rientra anche Corso Garibaldi cfr. art. 2 doc. 10 parte convenuta), ogni istituzione si è impegnata a garantire la diffusione di un divertimento giovanile consapevole e, nello specifico, il Comune di Milano ha ribadito il suo impegno:

- a vietare la somministrazione di alcoli, la vendita e l'asporto in determinati orari, nonché la vendita di bottiglie in vetro o lattine;
- a promuovere, mediante coinvolgimento delle associazioni di prossimità e del terzo settore, interventi per la migliore fruizione degli spazi pubblici e per sollecitare il senso civico e “*favorire la gestione ordinata dei plateatici e delle aree esterne immediatamente pertinenziali ai locali*”

- favorire la gestione ordinata delle aree esterne e pertinenziali ai plateatici mediante la collaborazione tra la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, nonché mediante l'utilizzo, negli esercizi commerciali, di personale specializzato per garantire la sicurezza;
- a predisporre cartelli per richiamare l'attenzione sulle disposizioni vigenti, nonché ad intensificare l'attività di vigilanza e sorveglianza;
- garantire la pulizia delle aree a maggior accesso di pubblico al fine di evitare situazioni di degrado (cfr. art. 3 doc. 10 parte convenuta).

Da tale documento si evince quindi che il *CP\_1* non solo ha ribadito la necessità di introdurre limitazioni alla vendita e all'asporto di alcolici, ma anche l'importanza di evitare l'assembramento di folle nei dehors all'aperto, garantendo non solo l'intervento della Polizia Locale ma, di concerto con la Prefettura, anche l'invio in loco delle Forze dell'Ordine, le quali hanno poteri più ampi e maggiormente repressivi rispetto agli agenti della polizia municipale.

Alla sottoscrizione del predetto protocollo sono seguite due delibere comunali (delibera della giunta comunale n. 883/2021 e delibera della giunta comunale n. 1012/2022 con successiva determinazione dirigenziale n. 6166/2022) con cui l'amministrazione ha stanziato fondi diretti alla “*realizzazione di azioni congiunte nelle zone del divertimento notturno e della movida cittadina per la prevenzione ed il contrasto di comportamenti antisociali*” al fine di favorire “*la gestione ordinata delle aree dei plateatici e/o delle aree esterne immediatamente pertinenziali ai locali e favorire sinergie virtuose con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine in caso di necessità, nel periodo 7 settembre 2022 – 31 ottobre 2022*” (cfr. doc. 11, 12 e 13 parte convenuta).

Inoltre, il Consiglio Comunale, al fine di gestire in maniera ordinata i plateatici, ha approvato, con apposita delibera, delle modifiche al regolamento della gestione del suolo pubblico (cfr. doc. 14 delibera n. 105 del 2021): tra gli aspetti principali della predetta delibera vi è una specifica disposizione dedicata al cd. “*Documento tecnico-operativo sulle occupazioni di suolo pubblico leggere, semirigide e con dehors del CP\_1 di Milano*” con cui il Comune ha previsto le principali caratteristiche degli arredi e degli impianti tecnologici utilizzabili per le occupazioni di suolo pubblico, riportando altresì le prescrizioni vigenti in materia di contenimento dell'impatto acustico. In particolare, con riferimento ai dehors, il Comune ha previsto che:

- “L'utilizzo dei dehors è limitato all'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso” per “evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, il concessionario ha l'obbligo di porre attenzione a limitare il disagio derivante ai residenti dall'esercizio della sua attività all'aperto “ed è vietata “ l'installazione e l'utilizzo di altoparlanti o apparecchiature di diffusione sonora” (cfr. art. 4 pag. 20-21 doc. 14 parte convenuta);
- “i gestori dei pubblici esercizi...che consentono il consumo degli alimenti sul posto, adottano misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata”, con l'obbligo di garantire il perfetto stato igienico-sanitario e le condizioni di sicurezza delle aree occupate, pena, in caso di inadempimento, la revoca della concessione di suolo pubblico (art. 14 doc. 15 parte convenuta);
- “è assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, delle attività artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo di alimenti sul posto, sia rispetto alle aree in proprietà che a quelle in concessione”, con l'obbligo in capo all'amministrazione di vigilare sul rispetto della normativa in materia di immissioni (art. 14 doc. 15 parte convenuta);
- che il Sindaco con ordinanze può limitare l'orario di apertura degli esercizi commerciali, laddove vi siano esigenze di ordine pubbliche e di tutela della cittadinanza che potrebbe subire pregiudizio dal disturbo della quiete pubblica (art. 15 doc. 15 parte convenuta);
- che, in caso di inosservanza di tali prescrizioni (e in particolare del divieto di assembramento mediante occupazione di spazi eccedenti la concessione), la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine potranno disporre a chiusura provvisoria dell'esercizio per un periodo superiore a cinque giorni, la sospensione della concessione di suolo pubblico, nonché ulteriori misure dettagliatamente previste all'art. 16 (cfr. doc. 15 parte convenuta).

Anche dalla lettura di tale delibera emerge, dunque, l'impegno del **CP\_1** a limitare gli assembramenti in prossimità dei plateatici dei locali, al fine di limitare le immissioni rumorose causate dalla folla, nonché i possibili atti vandalici messi in atto dalla folla causa di degrado urbano.

Inoltre nel corso del presente procedimento e, in particolare, all'udienza del 29.10.2024, il **CP\_1** *L...* **CP\_1** ha riferito di aver adottato ulteriori provvedimenti per risolvere le problematiche nuovamente segnalate dalle parti attrici (con nota dell'8.10.2025 il **Controparte\_1** ha versato in atti l'ordinanza

n. 36 del 5 luglio 2023 e ordinanza del ordinanza n. 47 del 5 settembre 2024 con cui ha disposto che: “dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della “MOVIDA”...è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina”, prevedendo la possibilità di vendere e somministrare bevande “in contenitori di carta o di plastica”, il divieto di utilizzare i plateatici dalle ore 00.00 alle ore 06.00, nonché predisposizione di controlli adeguati cfr. doc. 18 e 27 di parte convenuta; la determinazione dirigenziale n. 8256/2024 con la quale il convenuto ha disposto l’irrogazione di sanzioni accessorie, individuando le situazioni in cui è necessario provvedere all’autorizzazione o alla decadenza dall’uso dei plateatici, in osservanza appunto della sopracitata delibera per la concessione del suolo pubblico cfr. doc. 31 parte convenuta).

A seguito dei provvedimenti assunti dal *Controparte\_1*, le parti attrici hanno eccepito comunque l’insufficienza di tali misure, non essendo esse idonee a limitare le immissioni acustiche. A tal proposito, gli attori hanno richiamato la sentenza n. 2054/2020 del TAR Lombardia-Milano, nella quale i giudici hanno affermato che “Si è trattato di misure del tutto ininfluenti sulle immissioni acustiche, che, come accertato da CP\_9 nella relazione depositata in data 11 settembre 2020, non hanno modificato la situazione monitorata ad aprile 2019, poiché il “clima acustico notturno” è rimasto “analogo, sia sui valori assoluti del periodo notturno, sia nel dettaglio degli intervalli orari” (cfr. doc. 11 parte attrice).

In proposito occorre rilevare che la predetta pronuncia attiene alle misure adottate dall’ente comunale prima dell’ordinanza 41/2021, tanto che all’esito di essa il *CP\_1* proprio a fronte della sopracitata pronuncia, è intervenuto con una nuova ordinanza sindacale (ritenuta adeguata dal TAR Lombardia- cfr. doc. 16 parte attrice) e con tutti gli ulteriori provvedimenti sopra citati.

Tuttavia, alla luce di tutto quanto sinora esposto, se è indubbio che il *Controparte\_1* abbia assolto al suo obbligo di vigilanza, provvedendo ad inviare in loco la Polizia Locale che, in attuazione del protocollo sottoscritto con la *CP\_10*, ha potuto operare anche di concerto con le Forze di Polizia al fine di garantire un migliore e maggiore contrasto ai fenomeni della cd. “malamovida”, ciononostante è evidente che dette misure si sono rivelate in concreto inadeguate; anche alla luce dei rilievi dell’*CP\_9*

nel periodo compreso tra ottobre 2017 e il mese di marzo 2022 dette misure non sono state in grado di far scendere le immissioni acustiche sotto il livello della normale tollerabilità, sì che è evidente, sulla base del criterio del “*più probabile che non*”, che la mancata adozione, da parte del *CP\_I* di Milano, dei provvedimenti necessari a contrastare il fenomeno della c.d. movida abbia esposto i residenti di Corso Garibaldi ad immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità.

In proposito, deve rilevarsi che il Testo Unico in materia di Enti Locali conferisce al sindaco ampi poteri di ordinanza volti a regolare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di tutelare le esigenze di riposo e tranquillità dei residenti (art. 50 TUEL). Analoghi poteri sono, altresì, riconosciuti all'amministrazione comunale dal d.lgs. 59/2010 e dalla legge regionale 6/2010. Sulla base della normativa già ampiamente richiamata e da ultimo ai sensi dell'art. 2 Cost. è il *CP\_I* tenuto ad adottare ogni misura necessaria ed adeguata per il contemperamento delle diverse esigenze e diritti in rilievo; in specie l'adozione dei citati provvedimenti non è stata efficace al fine di limitare le immissioni acustiche entro la soglia di cui all'art. 844 c.c. e garantire ai residenti il diritto al pieno godimento della loro abitazione e la fruizione del diritto al riposo.

È evidente che rispetto ad una vasta zona, quale Corso Garibaldi, di una metropoli come quella milanese, caratterizzata dalla presenza di locali e dall'organizzazione di numerosi eventi, quali il Salone del Mobile, che hanno una ampia diffusione in tutta la città e costituiscono motivo di aggregazione tra le persone, deve essere lasciato al *CP\_I* individuare gli interventi, da un lato, necessari a limitare la propagazione delle immissioni acustiche intollerabili, permettendo ai residenti l'esercizio del loro godimento del diritto di abitazione ed al riposo e, dall'altro, garantire sia il diritto dei cittadini di aggregarsi, sia l'esercizio delle attività commerciali in zona. Tenuto conto della concentrazione di esercizi in Corso Garibaldi, una misura poteva essere individuata nella limitazione del rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di bevande agli esercizi siti nella stessa via, sì da evitare una concentrazione di così tanti locali in un spazio tutto sommato ristretto e limitato, o piuttosto l'irrogazione di sanzioni più severe, con conseguente revoca delle autorizzazioni concesse in caso di violazione.

Dalla mancata adozione di misure efficaci ed adeguate, volte a limitare le immissioni al di sotto del limite di cui all'art. 844 c.c., tenuto conto della diffusione del fenomeno nel corso di tutto l'arco

dell'anno senza soluzione di continuità consegue che il *Controparte\_1*, proprietario di Corso Garibaldi, da cui provengono le immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità per il periodo quantomeno compreso tra l'ottobre 2017 e il marzo 2022, sussiste la responsabilità aquiliana del convenuto, sì che la domanda risarcitoria proposta dagli attori ai sensi dell'art. 844 e 2043 c.c. è fondata e deve essere accolta. È peraltro ragionevole desumere che il fenomeno acustico non si sia modificato negli intervalli tra una misurazione e l'altra. Sarebbe, infatti, contrario alla logica e al senso comune ritenere che gli interventi tecnici abbiano colto, casualmente, nell'arco temporale dei citati anni, i soli momenti di superamento dei limiti (cfr., nello stesso senso, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198). Sulla base di ciò, è, dunque, evidente, sulla base del criterio del “*più probabile che non*”, che la mancata adozione, da parte del *CP\_1* di Milano, dei provvedimenti necessari ed efficaci a contrastare il fenomeno della c.d. movida ha esposto i residenti di Corso Garibaldi ad immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità.

Quanto invece all'azione inibitoria *ex art. 844 c.c.*, tenuto conto che non vi è prova della persistenza del fenomeno acustico dopo il mese di marzo 2022, in assenza di misurazioni eseguite in loco prodotte nel presente giudizio per il periodo compreso tra la primavera del 2022 e la data della presente pronuncia, non può essere accolta la richiesta di ordinare al *CP\_1* l'adozione di specifici rimedi da adottare per ricondurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, non avendo gli attori assolto al loro onere probatorio *ex art. 2697 c.c.*, sì che essa va respinta con conseguente assorbimento delle richieste *astreintes ex art. 614 bis c.p.c.*

Occorre pertanto procedere alla liquidazione dei danni patrimoniali patiti dagli odierni attori.

In proposito va evidenziato che la documentazione versata in atti non è sufficiente per il conseguimento della prova del patimento di un pregiudizio alla salute; tale mancato pregiudizio ad avviso della giurisprudenza non è sufficiente per escludere la pretesa risarcitoria, atteso che la Suprema Corte ha chiarito che “*l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite*” (Cass. civ., Sez. Unite, 1.02.2017 n. 6611), escludendo al contempo che il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità possa “*ritenersi sussistente “in re ipsa” (...). Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere*

*anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità*" (Cass. civ., Sez. VI, ord. 18.07.2019 n. 19434).

Nel caso in esame, alla luce dell'intensità delle immissioni rumorose riscontrate dall'*CP\_9* e dalle risultanze delle prove orali disposte nel presente giudizio, da cui si evince la criticità della situazione all'interno delle abitazioni di Corso Garibaldi 104, risulta evidente che gli attori siano stati lesi nel loro diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività e al godimento dell'*habitat* domestico. Infatti, rumori dell'entità di quelli accertati impediscono di dormire, generando una situazione di stanchezza cronica che pregiudica il lavoro, le incombenze imposte dalla quotidianità, lo svago e le relazioni sociali (cfr., in termini analoghi, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198).

Per la liquidazione del danno si reputa convincente e del tutto condivisibile quello adottato, in via equitativa, in una vicenda del tutto analoga alla presente dalla Corte d'Appello di Torino. In particolare, la Corte d'Appello di Torino ha ancorato il criterio equitativo al parametro oggettivo indicato dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile istituito presso il Tribunale di Milano per il calcolo dell'inabilità temporanea di persone vittime di lesioni colpose, in quanto "*coerente con la conseguenza pregiudizievole ravvisabile nel caso di specie rappresentata dalla turbativa della vita quotidiana causata dal rumore eccessivo*" (Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198).

La Corte non ha adottato detto parametro (euro 115,00 *pro die*) nella sua interezza, ma lo ha adeguato al caso di specie; dal momento che non vi è prova di una lesione del diritto alla salute, tale da integrare un danno dinamico relazionale, e in ogni caso che l'entità delle immissioni rumorose varia sia nelle diverse stagioni e risulta oggetto di doglianze nelle ore serali e non anche nella restante parte del giorno si reputa di applicare il medesimo criterio.

In via del tutto condivisibile, tenuto conto delle menzionate circostanze, si reputa equo riconoscere il 10% di euro 115,00 *pro die* (valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in base alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2024), da ridursi poi ad un terzo in ragione degli altri fattori (in particolare, del numero di ore giornaliere coinvolte dal fenomeno, della sua variabilità nel corso dell'anno e del modo in cui il pregiudizio è stato prospettato). Il relativo importo, arrotondato ad euro 4,00 *pro die*, va moltiplicato per 365 giorni all'anno per il

periodo compreso tra il 12.10.2017 e il 19.3.2022 (totale giorni 1615) per un totale di euro 6.460,00; in favore di **Parte\_1** e **Parte\_2** va riconosciuto, per ciascuno, il menzionato importo.

Avendo **Parte\_3** dedotto di aver abbandonato l'abitazione a far data dalla fine del 2020 applicando il medesimo criterio va riconosciuto in suo favore l'importo di euro 3.240,00 (4 per 810 giorni).

Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data in cui è stata accertato il superamento della normale tollerabilità (12.10.2017), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data in cui è stata accertato il superamento della normale tollerabilità (12.10.2017) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza; sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex artt. 1282 e 1284 comma 1 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che, tenuto conto che l'azione inibitoria (e conseguentemente la richiesta di *astreintes*) è stata respinta e che le parti attrici non hanno dimostrato la persistenza dell'intollerabilità delle immissioni acustiche sino alla data odierna, si reputano sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà, sì che il

**CP\_I** Milano deve essere condannato a rifondere la restante metà delle spese sostenute dalle parti attrici.

La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. n. 147/2022 *ratione temporis* applicabile, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e della natura delle questioni trattate (cfr. valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria). Gli importi

così determinati debbono essere aumentati del 30% per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così provvede:

1. accertato il superamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche percepite presso l'appartamento di *Parte\_1* sito al secondo piano dello stabile di Corso Garibaldi n. 104, Milano, da lei e dai suoi conviventi *Parte\_2* e *Parte\_3* nel periodo compreso tra il 12.10.2017 ed il 19.3.2022 a causa dei rumori provenienti dalla presenza di persone in Corso Garibaldi, condanna il Comune di Milano a risarcire in favore di *Parte\_1* *Pt\_2* [...] e *Parte\_3* i danni non patrimoniali da questi ultimi patiti, che si liquidano rispettivamente in euro 6.460,00, in euro 6.460,00 ed in euro 3.240,00, oltre interessi e rivalutazione, come indicati in parte motiva;
2. rigetta tutte le restanti domanda proposte da *Parte\_1* *Parte\_2* e *Parte\_3* nel presente giudizio;
3. compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna il *Controparte\_1* a rifondere in favore di *Parte\_1* *Parte\_2* e *Parte\_3* la restante metà delle spese da questi ultimi sostenute, che si liquidano in euro 408,10 per le spese ed in euro 3.300,00, per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Milano, 23.12.2025

Il giudice

Lucia Francesca Iori